

Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.526 DEL 18/05/2017

PERSONALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL
DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI

(firma digitale apposta)

OGGETTO: Dipendente matricola 41610 - concessione di un periodo di congedo straordinario art. 42 D.Lgs. 151/2001.

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia	
Dal 18/05/2017	Al 02/06/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

VISTA la L.R. n°17 del 27.07.2016 di “ Istituzione dell’Azienda per la tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla L.R n°10/20016 e alla L.R. 23/2014”, che all’art. 4 ha disposto l’istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali quali articolazioni organizzative della medesima coincidenti con le 8 Aziende Sanitarie Locali incorporate;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 137 del 29.12.2016 di nomina del dott. Pier Paolo Pani quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;

VISTO il provvedimento n.11 del 18.01.2017 avente ad oggetto “individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTO il D.Lgs. n°502 del 30.12.1992 di “ Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 05 febbraio 1992 n. 104” Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 24 novembre 2010 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10:” Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare n.1 del 03.02.2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP: Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (*“Attuazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”*).

VISTA la nota prot. 167541 /2017 con la quale la dipendente matr. n. 41610 chiede un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell’ art. 42, comma 5, del D.Lgs 151 del 26.03.2001, a decorrere dal 22.05.2017 al 30.08 .2017, per assistere il proprio coniuge convivente, persona con handicap in situazione di gravità;

DATO ATTO - che il congedo può essere usufruito per un periodo massimo di due anni, nell'arco della vita lavorativa;

- che il permesso retribuito può essere continuativo o frazionato;

- che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione fino al limite complessivo massimo annuo di euro 47.446,00, da rivalutare in base alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e che il periodo medesimo è valutato per intero ai fini del trattamento pensionistico e non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento TFS o TFR;

PRESO ATTO del verbale di cui alla legge 104/92, che attesta la disabilità grave del coniuge della suddetta dipendente;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, prodotta dalla dipendente e conservata agli atti, con la quale si attesta il possesso dei requisiti di legge;

RILEVATO che alla dipendente in argomento ha già usufruito del congedo in esame, per lo stesso titolo, per un periodo di giorni 123 e che la nuova richiesta rientra nel limite massimo concedibile;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza della dipendente matr. n. 41610

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte;

- 1) di concedere alla dipendente matr. n. 41610 un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151 del 26.03.2001, a decorrere dal 22.05.2017 fino al 30.08.2017;
- 2) di dare atto che per tutta la durata del congedo il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e che il periodo medesimo è valutato per intero ai fini del trattamento pensionistico e non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento TFS o TFR;
- 3) di dare atto che il dipendente decadrà dal beneficio riconosciuto, con conseguente revoca del congedo straordinario, qualora vengano meno le condizioni e i requisiti necessari che ne hanno giustificato la concessione.

**Il Direttore del
Servizio Amministrazione del Personale**

(*Dott.ssa Giovanna Puzzi*)

(firma digitale apposta)

*Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa M. Maddalena Tondini*

*Il Responsabile dell'istruttoria
Tomasella Ena*